

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
24 giugno 2004, n. 193.

Nomina del presidente del collegio sindacale della cooperativa artigiana di garanzia «Garanzie Artigiane» con sede in Latina, via P.L. Nervi n. 138 Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
15 luglio 2004, n. 225.

Sostituzione componente dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza. Legge regionale n. 15/2001 Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
15 luglio 2004, n. 226.

Disposizioni di lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa Pag. 23

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno
2004, n. 560.

L.R. n. 24/98, art. 17, comma 2. Ampliamento di attività estrattive, per l'escavazione di materiale raro. Comune di Priverno (LT). Proprietà Sibelco Italia S.p.A. Miniera di feldspati, in località Ripa o Mucchi Pag. 37

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio
2004, n. 615.

Calendario scolastico 2004/2005. Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 138, comma 1, lettera d) e decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 74 Pag. 42

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio
2004, n. 616.

Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Determinazione dei criteri e delle modalità per la quantificazione degli incentivi corrisposti per la stabilizzazione occupazionale di LSU Pag. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio
2004, n. 624.

Fusione dell'«IPAB per l'assistenza all'infanzia, Opera S. Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'infanzia» con sede in Roma, Via Giovanni Branca n. 120, con l'IPAB Asilo d'infanzia «Umberto I» con sede in Roma nell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «IPAB» per l'assistenza all'infanzia - Asilo d'Infanzia Umberto I - Opera S. Vincenzo de' Paoli - Società degli Asili d'infanzia, con sede in Roma. Pag. 48

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio
2004, n. 633.

Fondo Nazionale Lotta alla Droga: Proroga progetti approvati con DGR n. 686/2003 Pag. 56

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio
2004, n. 634.

Legge 18 febbraio 1999, n. 45. Criteri per il riparto e l'assegnazione della quota del Fondo Nazionale di Lotta alla Droga trasferita alla Regione Lazio. Approvazione bando per la presentazione delle domande per i progetti finanziati per la presentazione delle domande per i progetti finanziari 2001, 2002 e 2003. Il a valere sugli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003. Autorizzazione alla spesa di Euro 8.629.159,44 capitolo H13112 e di Euro 8.000.000,00 capitolo H41106 Pag. 64

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 15 febbraio 2004,
n. 189.

Regolamento CE n. 1256/99 del consiglio del 17 maggio 1999; Legge n. 119/2003, art. 2, comma 2-bis: Quote latte, comunicazioni quantitativi individuali di riferimento campagna 2004/2005. Modalità e contenuti Pag. 108

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 6 luglio 2004,
n. 1163.

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di sviluppo rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Misura 14(g). Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Avviso pubblico DGR n. 1084/2002, scadenza del 30 giugno 2003. Finanziamento di n. 5 domande rictranti nella graduatoria provinciale di Latina. Investimento complessivo ammesso Euro 2.440.008,20, spesa pubblica ammissa Euro 976.019,28. Organismo pagatore A.G.E.A. Pag. 111

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 14 luglio 2004,
n. 1230.

Regolamento CE n. 1257/99. Piano di sviluppo rurale del Lazio 2000-2006. Misura III.2 «Zone svantaggiate». Domande anno 2002. Approvazione elenco provinciale di liquidazione n. 8. Provincia di Latina. Spesa di Euro 6.351,02: Organismo pagatore A.G.E.A. Elenco regionale n. 17. Pag. 123

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 14 luglio 2004,
n. 1231.

Regolamento CE n. 1257/99. Piano di sviluppo rurale del Lazio 2000-2006. D.G.R. n. 1521 del 21 novembre 2002. Avviso pubblico Misura III.1 «Misure Agroambientali». Domande anno 2003. Approvazione elenchi provinciali di liquidazione. Elenco regionale n. 11. Domande n. 18. Importo Euro 90.969,88 Pag. 124

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 15 luglio 2004,
n. 1236.

Intestazione e trasferimento della concessione mineraria di acqua minerale denominata «Sorgenti dell'Acqua Claudia» in territorio del Comune di Anguillara Sabazia (RM) dalla Sanpellegrino S.p.A. alla Acqua Claudia S.r.l. Pag. 130

616 18 LUG. 2004

9

OGGETTO: Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Determinazione dei criteri e delle modalità per la quantificazione degli incentivi corrisposti per la stabilizzazione occupazionale di LSU.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla scuola, formazione e lavoro;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 45 legge 144/1999";

VISTA la legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 recante "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro";

PRESO ATTO che è stato avviato l'iter per l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'assegnazione, per l'anno 2004, delle risorse finanziarie derivanti dal Fondo nazionale per l'occupazione, funzionali alla realizzazione di misure di politica attiva per l'impiego ed alla erogazione degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare spettanti ai soggetti impegnati in attività socialmente utili di pertinenza del "bacino regionale" di cui al d.lgs. 81/2000;

VISTA la DGR 1799/2000 con la quale si è dato seguito, attraverso l'impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall'articolo 2 del d.lgs 81/2000;

PRESO ATTO che per la prosecuzione delle attività socialmente utili di cui alla DGR 1799/2000 esiste la necessaria copertura finanziaria per il corrente esercizio, a valere sul capitolo F31102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2004;

VISTA la DGR 1344/2003 con la quale si è stabilito la prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare, spettanti ai LSU per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2004;

RAVVISATA la necessità di assicurare, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2004, su istanza dei soggetti utilizzatori, la copertura degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare a favore dei LSU, in vista di una duratura stabilizzazione;

RITENUTO necessario istituire una apposita commissione tecnica, formata da personale in servizio presso la Direzione regionale competente in materia di lavoro, l'Agenzia Lazio Lavoro e la PROTEO S.p.A., per lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di cui al paragrafo precedente;

RITENUTO, altresì, necessario individuare i criteri e le modalità per la quantificazione degli incentivi corrisposti ai soggetti che stabilizzano LSU (allegato A);

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di stabilire che, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2004, i soggetti utilizzatori di LSU possono beneficiare del sostegno finanziario regionale subordinatamente alla presentazione di specifica istanza alla Direzione [regionale] competente in materia di lavoro, alla Italia Lavoro S.p.A. ed all'Agenzia Lazio Lavoro, entro e non oltre il termine perentorio del 16 agosto 2004;



→ Dipartimentale

AS


9

616 13/07/2004 6

3. di stabilire che, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2005, i soggetti utilizzatori di LSU possono beneficiare del sostegno finanziario regionale nella misura in cui presentino la relativa istanza ed, alternativamente:
 - a) ricadano in aree Obiettivo 2 dei Fondi strutturali della CE (es. aree ricadenti in zone di declino industriale, con alto tasso di disoccupazione, rurali o montane) e non rinuncino a partecipare a forme di stabilizzazione proposte dalla Regione;
 - b) siano strutturalmente deficitari ovvero in stato di dissesto finanziario ai sensi del d.lgs. 267/2000 e non rinuncino a partecipare a forme di stabilizzazione proposte dalla Regione;
 - c) abbiano realizzato nel corso del 2004, al momento della presentazione dell'istanza, concrete e documentate forme di stabilizzazione di almeno il 30 per cento dei LSU in utilizzo;
 - d) abbiano avviato nel corso del 2004, al momento della presentazione dell'istanza, concrete e documentate forme di stabilizzazione riguardanti almeno il 30 per cento dei LSU in utilizzo;
 - e) versino in situazioni precarie sotto il profilo territoriale, demografico e finanziario e non rinuncino a partecipare a forme di stabilizzazione proposte dalla Regione;
4. l'istanza di cui al punto 3., corredata dalla documentazione attestante la sussistenza di una delle condizioni di cui al medesimo punto 3., deve essere presentata all'Agenzia Lazio Lavoro entro e non oltre il termine perentorio del 15 ottobre 2004; → *Dipartimentale*
5. la commissione tecnica di cui in premessa, costituita con determinazione del Direttore della Direzione regionale competente in materia di lavoro, valuta, ai fini istruttori, la sussistenza delle situazioni di straordinarietà/priorità di cui al punto 3. e trasmette gli esiti della valutazione, entro il 30/11/2004, alla Regione Lazio - Direzione regionale formazione e lavoro per l'emanazione del provvedimento finale;
6. la Direzione regionale formazione e lavoro, a seguito della trasmissione degli esiti della valutazione di cui al punto 5 della presente deliberazione, emana il provvedimento finale relativo all'accoglimento ovvero alla reiezione dell'istanza e lo trasmette, entro il 31/12/2004, al soggetto utilizzatore; → *Dipartimentale*
7. i soggetti utilizzatori che non osservino la procedura di cui ai punti precedenti ovvero vedano respinta la loro istanza, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2005, qualora volessero proseguire le attività socialmente utili, devono farsi carico della quota parte (50 per cento) degli oneri finanziari, relativi agli assegni di utilizzo e per il nucleo familiare corrisposti ai LSU;
8. di approvare i criteri per la quantificazione degli incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei LSU di cui all'allegato A;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo i gravami di legge/ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. e di pubblicizzarla sul sito internet: www.sirio.regione.lazio.it, al fine di darne massima diffusione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

19 LUG. 2004



ALLEG. alla DELIB. N. 616
16 LUG. 2004
DEL



ALLEGATO A)

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI CORRISPOSTI PER LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DI LSU:

1. in caso di assunzione, a tempo indeterminato e pieno ovvero parziale con orario di lavoro uguale o superiore a 30 ore settimanali, da parte di datori di lavoro pubblici ovvero da parte di società a totale capitale pubblico, è riconosciuto un incentivo pari a € 12.000,00 per ciascun lavoratore;
2. in caso di assunzione, a tempo indeterminato e parziale con orario di lavoro inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, da parte di datori di lavoro pubblici ovvero da parte di società a totale capitale pubblico, senza la partecipazione della Regione, è riconosciuto un incentivo per ciascun lavoratore assunto, avendo a base un importo pari ad € 12.000,00, proporzionalmente ridotto in ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento (esempio: *assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato parziale con orario di lavoro a 20 ore settimanali: $20 \text{ ore} / 30 \text{ ore} \times 12.000,00 \text{ €} = 8000,00 \text{ €}$*);
3. in caso di assunzione, a tempo indeterminato e parziale con orario di lavoro inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, da parte di società a totale capitale pubblico ovvero società mista pubblico/privata, partecipata dalla Regione, è riconosciuto un incentivo variabile da 8.000 a 12.000,00 € per ciascun lavoratore assunto;
4. in caso di assunzione, a tempo indeterminato e pieno, da parte di datore di lavoro privato ovvero società mista pubblico/privata, non partecipata dalla Regione Lazio, è riconosciuto, un incentivo pari ad € 10.000,00 per ciascun lavoratore assunto;
5. in caso di assunzione, a tempo indeterminato e parziale con orario di lavoro uguale o superiore alle 30 ore settimanali, da parte di datore di lavoro privato ovvero di società mista pubblico/privata, non partecipata dalla Regione Lazio è riconosciuto un incentivo pari ad € 8.000,00 per ciascun lavoratore assunto;
6. in caso di assunzione, a tempo indeterminato e parziale con orario di lavoro inferiore alle 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, da parte di datore di lavoro privato ovvero società mista pubblico/privata, non partecipata dalla Regione Lazio, è riconosciuto un incentivo per ciascun lavoratore assunto, avendo a base un importo pari ad € 8.000,00, proporzionalmente ridotto in ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento (esempio: *assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato parziale a 20 ore settimanali: $(20 \text{ ore} / 30 \text{ ore} \times 8.000,00 \text{ €} = 5.333,33 \text{ €})$*);
7. i criteri di cui ai punti precedenti si applicano a tutti i LSU stabilizzati a far data dall'esecutività della deliberazione di Giunta regionale 13 dicembre 2002, n. 1652 avente ad oggetto: "Approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21, del Programma operativo, relativo all'annualità 2003, per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge medesima".

